

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- ★ **Regolamento (CE) n. 515/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, che abroga il regolamento (CE) n. 2674/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese** 1
- Regolamento (CE) n. 516/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 96/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Grecia 3
- Regolamento (CE) n. 517/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 94/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 80 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Spagna 4
- Regolamento (CE) n. 518/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 97/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 89 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Sardegna 5
- Regolamento (CE) n. 519/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 98/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 320 000 t di segale detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 6
- Regolamento (CE) n. 520/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 110/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 180 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna 7
- Regolamento (CE) n. 521/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele 8

* Regolamento (CE) n. 522/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché il regolamento (CE) n. 529/95, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari.....	10
* Regolamento (CE) n. 523/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca.....	12
* Regolamento (CE) n. 524/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, recante fissazione dell'importo dell'aiuto compensativo per le banane comunitarie commercializzate nel corso del 1995 e dell'importo unitario dell'anticipo per il 1996, nonché deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 in ordine al termine di pagamento del saldo dell'aiuto.....	14
Regolamento (CE) n. 525/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli.....	16
Regolamento (CE) n. 526/96 della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero.....	18
* Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.....	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

96/230/CE:

* Decisione del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante nomina di un membro del Comitato delle regioni.....	29
---	----

96/231/CE:

* Decisione del Consiglio, del 19 marzo 1996, recante nomina di due supplenti del Comitato delle regioni.....	30
---	----

Commissione

96/232/CE:


* Decisione della Commissione, del 13 marzo 1996, che stabilisce le disposizioni per l'esecuzione di prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate in applicazione della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate.....	31
--	----

96/233/CE:

* Decisione della Commissione, del 14 marzo 1996, che stabilisce l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Danimarca ⁽¹⁾	33
--	----

96/234/CE:

* Decisione della Commissione, del 18 marzo 1996, riguardante l'organizzazione, in Irlanda, di programmi di formazione destinati al personale che opera nel settore veterinario.....	35
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

* Rettifica del regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU n. L 319 del 30. 12. 1995)	42
---	----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 515/96 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 1996

che abroga il regolamento (CE) n. 2674/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte dei paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Procedimento precedente

- (1) Con il regolamento (CE) n. 2674/94⁽³⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese, in seguito ad una denuncia presentata dalla Orphahell BV, l'unico fabbricante comunitario del prodotto in questione.

B. Divieto relativo al prodotto in questione, abrogazione delle misure in vigore

- (2) Con il regolamento (CE) n. 1442/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del

Consiglio, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾, è stato proibito l'uso del prodotto in questione nei mangimi in tutto il territorio della Comunità.

- (3) Il denunziante ha in seguito informato la Commissione della sua decisione di sospendere la produzione di furazolidone. Di conseguenza non è più giustificato mantenere in vigore il regolamento (CE) n. 2674/94, visto che la produzione comunitaria di furazolidone è stata sospesa e la vendita e l'importazione del prodotto sono vietate.

C. Abrogazione dei dazi antidumping

- (4) Alla luce di quanto precede, dovrebbe essere abrogato il dazio antidumping in vigore sulle importazioni di furazolidone originario della Repubblica popolare cinese e quindi il procedimento è considerato concluso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con il presente regolamento è abrogato il regolamento (CE) n. 2674/94.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 285 del 4. 11. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 26.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

REGOLAMENTO (CE) N. 516/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 96/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 50 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Grecia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 96/96 della Commissione ⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 96/96 è modificato come segue:

- «3. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 aprile 1996, alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 517/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 94/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 80 000 t di segala detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 94/96 della Commissione ⁽⁵⁾ ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 94/96 è modificato come segue:

«3. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 aprile 1996 alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 518/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 97/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 89 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento danese ai fini della loro trasformazione in Sardegna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 97/96 della Commissione⁽⁵⁾ ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 97/96 è modificato come segue:

«3. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 aprile 1996, alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 519/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 1996****che modifica il regolamento (CE) n. 98/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 320 000 t di segale detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 98/96 della Commissione ⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 98/96 è modificato come segue:

«3. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 aprile 1996, alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 520/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 110/96 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 180 000 t di orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco ai fini della loro trasformazione in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;considerando che è necessario fissare l'ultima gara parziale del regolamento (CE) n. 110/96 della Commissione ⁽⁵⁾, ad una data ulteriore;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 1

L'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 110/96 è modificato come segue:

«3. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 aprile 1996, alle ore 9.00 (ora di Bruxelles).»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 19 del 25. 1. 1996, pag. 20.

REGOLAMENTO (CE) N. 521/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari di Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3057/95⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 2524/95 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2917/93⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari di Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari di Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1996.

⁽¹⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 42.⁽²⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 264 del 23. 10. 1993, pag. 33.⁽⁴⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁷⁾ GU n. L 299 del 12. 12. 1995, pag. 1.⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.⁽²⁾ GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 522/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 94/92, che stabilisce modalità d'applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi previsto dal regolamento (CEE) n. 2092/91, nonché il regolamento (CE) n. 529/95, che rinvia, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi, la data di applicazione dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 418/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che, all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, è previsto che i prodotti importati da un paese terzo possono essere commercializzati soltanto se sono originari di un paese che figura in un elenco stabilito conformemente alle condizioni previste al paragrafo 2 dell'articolo suddetto;

considerando che, conformemente all'articolo 16, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2092/91, il regolamento (CE) n. 529/95 della Commissione⁽³⁾ ha rinviato al 1° marzo 1996 la data di applicazione del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per quanto riguarda le importazioni da determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1935/95 del Consiglio⁽⁴⁾ ha chiarito, all'articolo 1, punti 29 e 30, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2092/91 per quanto riguarda il nesso tra il regime d'importazione stabilito a livello comunitario, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e quello previsto a livello nazionale, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che vari paesi terzi hanno presentato alla Commissione la richiesta di figurare nell'elenco di cui

all'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91 ed hanno trasmesso le informazioni previste all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che dall'esame delle informazioni suddette e dai successivi colloqui con le autorità di tali paesi si è giunti alla conclusione che in alcuni di essi le condizioni prescritte sono equivalenti a quelle previste dalla normativa comunitaria;

considerando che è necessario prevedere un adeguato periodo transitorio per l'attuazione delle modificazioni introdotte dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato al regolamento (CEE) n. 94/92 è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 529/95, le parole «12 mesi» sono sostituite dalle parole «24 mesi».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1996. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 1 entrano in vigore soltanto il 1° marzo 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 59 dell'8. 3. 1996, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 10. 3. 1995, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 11 del 17. 1. 1992, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI E RELATIVE SPECIFICHE

ARGENTINA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Argentina.
3. **Organismo di controllo:** "Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de Productos Agropecuarios Organicos SRL" (Argencert).
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 28. 2. 2001.

AUSTRALIA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Australia.
3. **Organismo di controllo:** "Australian Quarantine and Inspection Service" (AQUIS).
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 28. 2. 2001.

UNGHERIA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali non trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. **Origine:** prodotti coltivati in Ungheria.
3. **Organismo di controllo:** "Biokultura Association".
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 28. 2. 2001.

ISRAELE

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Israele.
3. **Organismo di controllo:** ministero dell'Agricoltura, servizio per la tutela e il controllo delle piante (DPPI) o ministero per l'Industria e il Commercio estero, sezione prodotti alimentari e vegetali, servizio ispettivo sulle esportazioni di derrate alimentari.
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 28. 2. 2001.

SVIZZERA

1. **Categorie di prodotti:** a) prodotti vegetali trasformati e b) derrate alimentari composte essenzialmente da uno o più ingredienti di origine vegetale quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2092/91.
2. **Origine:** prodotti della categoria 1. a) e ingredienti, ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti della categoria 1. b) coltivati in Svizzera.
3. **Organismo di controllo:** "Vereinigung Schweizerischer Biologischer Landbauorganisationen" (VSBLO) o "Institut für marktökologie" (IMO).
4. **Organismo che rilascia il certificato:** vedi il precedente punto 3.
5. **Data di scadenza dell'inclusione:** 28. 2. 2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 523/96 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 1996
che adegua il livello massimo annuo dello sforzo di pesca per alcuni tipi di pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2027/95 del Consiglio, del 15 giugno 1995, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

considerando che l'articolo 4, secondo trattino del regolamento (CE) n. 2027/95 prevede che la Commissione adotti, su richiesta di uno Stato membro, le misure appropriate affinché tale Stato membro possa sfruttare i propri contingenti conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 685/95 del Consiglio, del 27 marzo 1995, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie ⁽²⁾;

considerando che i Paesi Bassi hanno chiesto alla Commissione di adeguare il livello massimo annuo dello sforzo di pesca concesso ai propri battelli per alcuni contingenti che sono stati assegnati a tale Stato membro a norma del regolamento (CE) n. 3074/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture per il

1996 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale ⁽³⁾;

considerando che le misure adottate dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquicoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il livello massimo annuo dello sforzo di pesca del Regno dei Paesi Bassi per la cattura di specie demersali con attrezzi mobili, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2027/95, è adeguato come stabilito nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 18 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 24. 8. 1995, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 330 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

Attività di pesca			Sforzo di pesca (*)
Attrezzi da pesca	Specie bersaglio	Zona CIEM o COPACE	Paesi Bassi
Attrezzi mobili	Specie demersali	V b ⁽¹⁾ , VI, VII, VIII, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0	3 076
		di cui:	
		V b ⁽¹⁾ , VI	0
		di cui: ^(**)	0
		VII	3 076
		di cui: ^(**)	0
		VII a	1 089
		VII f ⁽²⁾	0
		VIII a, VIII b, VIII d	0
		VIII c, VIII e, IX, X e COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0	0
		di cui:	
		VIII c, VIII e, IX ⁽³⁾	0
		IX ⁽⁴⁾	0
		X ⁽⁴⁾	0
COPACE 34.1.1 ⁽³⁾	0		
COPACE 34.1.2 ⁽³⁾	0		
COPACE 34.2.0 ⁽³⁾	0		
COPACE 34.1.1 ⁽⁴⁾	0		
COPACE 34.1.2 ⁽⁴⁾	0		
COPACE 34.2.0 ⁽⁴⁾	0		

(*) Espresso in migliaia di kw × giorni in zona.

(**) Parte della zona inclusa nella zona definita all'articolo 3, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 685/95. Lo sforzo di pesca indicato riguarda le attività esercitate sia con attrezzi mobili che con attrezzi fissi.

⁽¹⁾ Ad eccezione delle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione delle isole Færøer e dell'Islanda.

⁽²⁾ A nord di 50°30' di latitudine nord.

⁽³⁾ Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione della Spagna.

⁽⁴⁾ Unicamente nelle acque soggette alla sovranità e/o alla giurisdizione del Portogallo.

REGOLAMENTO (CE) N. 524/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

recante fissazione dell'importo dell'aiuto compensativo per le banane comunitarie commercializzate nel corso del 1995 e dell'importo unitario dell'anticipo per il 1996, nonché deroga al regolamento (CEE) n. 1858/93 in ordine al termine di pagamento del saldo dell'aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 6 e l'articolo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12 e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/95⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane;

considerando che in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, l'aiuto compensativo è calcolato in base alla differenza tra il reddito forfettario di riferimento delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità e il reddito medio alla produzione ottenuto sul mercato comunitario nell'anno considerato;

considerando che i prezzi delle banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 1995 sono stati tali che la media dei prezzi nella fase reso primo porto di sbarco nel resto della Comunità, previa detrazione delle spese medie di trasporto e di consegna fob, è inferiore al livello del reddito di riferimento fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che occorre pertanto fissare l'importo dell'aiuto compensativo per il 1995;

considerando che è necessario rammentare che l'importo unitario dell'anticipo e l'importo della cauzione per i quantitativi di banane commercializzati nel corso di un dato anno sono fissati in funzione del livello versato per

l'anno precedente, in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1858/93;

considerando che, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1858/93, i tassi da applicare per la conversione in moneta nazionale degli importi degli anticipi e dell'aiuto sono i tassi di conversione agricoli in vigore il primo giorno dei periodi di commercializzazione per i quali tali importi sono concessi;

considerando che per l'aiuto da versare per il 1995 è opportuno fissare due importi; che infatti per i primi due mesi di tale anno il fatto generatore del tasso di conversione è anteriore al 1° febbraio; che è pertanto opportuno tener conto, per la fissazione dell'importo da applicare in questo primo periodo, dell'utilizzazione di un tasso di conversione comprensivo del coefficiente correttore di 1,207509;

considerando che, in assenza dei dati necessari, non è stato possibile stabilire l'importo definitivo dell'aiuto compensativo per il 1995 in tempo utile per permetterne il versamento entro i termini stabiliti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93; che è opportuno pertanto fissare un termine di pagamento del saldo dell'aiuto compensativo pari a due 2 mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento;

considerando che per permettere che il presente regolamento abbia piena efficacia è necessario che entri in vigore il giorno della pubblicazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93 per le banane comunitarie di cui al codice NC ex 0803, escluse le banane da cuocere, commercializzate allo stato fresco nel corso del 1995, ammonta:

- a) a 22,51 ECU/100 kg per il periodo da gennaio a febbraio;
- b) 27,18 ECU/100 kg per il periodo successivo.

2. L'importo unitario degli anticipi per le banane comunitarie commercializzate dal 1° gennaio al 31 ottobre

⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 13. 7. 1993, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 80 dell'8. 4. 1995, pag. 17.

1996 ammonta a 19,03 ECU/100 kg. L'importo della relativa cauzione è pari a 9,51 ECU/100 kg.

Articolo 2

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, le autorità competenti degli Stati membri versano il

saldo dell'aiuto compensativo per il 1995 entro due mesi dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 525/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 marzo 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)			(ECU/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 15	052	99,4	0805 30 20	052	90,3
	060	80,2		204	88,8
	064	59,6		220	74,0
	066	41,7		388	78,7
	068	62,3		400	88,5
	204	75,6		512	54,8
	208	44,0		520	66,5
	212	46,9		524	100,8
	624	177,5		528	69,0
	999	76,4		600	65,0
	0707 00 15	052		104,3	624
053		156,2	999	77,3	
060		61,0	0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	052	64,0
066		53,8		064	78,6
068		69,1		388	118,6
204		144,3		400	76,0
624		87,1		404	64,8
999		96,5		508	111,3
0709 10 10		220		343,9	512
	999	343,9		524	114,1
0709 90 73	052	104,3		528	76,0
	204	77,5	624	86,5	
	412	54,2	728	107,3	
	624	241,0	800	78,0	
	999	119,3	804	21,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	43,6	999	82,2	
	204	44,6	0868 20 31	039	90,4
	208	58,0		052	86,2
	212	46,6		064	72,5
	220	53,3		388	77,4
	388	40,5		400	102,9
	400	37,8		512	62,2
	436	41,6		528	68,5
	448	25,8		624	79,0
	600	46,6		728	115,4
	624	54,8		800	55,8
	999	44,8		804	112,9
				999	83,9

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 526/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1996

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1568/95 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 506/96⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 marzo 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.

⁽⁵⁾ GU n. L 150 dell'1. 7. 1995, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 75 del 23. 3. 1996, pag. 36.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 marzo 1996, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	24,40	4,10
1701 11 90 ⁽¹⁾	24,40	9,33
1701 12 10 ⁽¹⁾	24,40	3,91
1701 12 90 ⁽¹⁾	24,40	8,90
1701 91 00 ⁽²⁾	31,60	9,43
1701 99 10 ⁽²⁾	31,60	4,91
1701 99 90 ⁽²⁾	31,60	4,91
1702 90 99 ⁽³⁾	0,32	0,34

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 96/9/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell'11 marzo 1996
relativa alla tutela giuridica delle banche di dati

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
 DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e gli articoli 66 e 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che attualmente le banche di dati non sono sufficientemente tutelate in tutti gli Stati membri dalle normative esistenti e che detta tutela, ove esiste, assume connotazioni diverse;
- (2) considerando che simili differenze nella tutela giuridica delle banche di dati assicurata dalle leggi degli Stati membri hanno effetti negativi e diretti sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda le banche di dati, ed in particolare sulla libertà per le persone fisiche e giuridiche di fornire beni e servizi riguardanti le banche di dati in linea in base ad un regime giuridico armonizzato in tutta la Comunità; che tali differenze rischiano di aggravarsi con l'introduzione da parte degli Stati membri di nuove disposizioni legislative in una materia che sta assumendo una dimensione sempre più internazionale;
- (3) considerando che è opportuno eliminare le differenze esistenti che producono distorsioni al funzionamento del mercato interno ed impedire che ne sorgano di nuove, mentre non occorre eliminare o impedire che sorgano quelle differenze che non pregiudicheranno il funzionamento del mercato interno oppure lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità;
- (4) considerando che la tutela delle banche di dati sulla base del diritto d'autore esiste in forme diverse negli Stati membri, in base alla legislazione o alla

giurisprudenza, e che la mancata armonizzazione dei diritti di proprietà intellettuale può avere per effetto di ostacolare la libera circolazione di beni o servizi all'interno della Comunità fintantoché esistano differenze tra le varie legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda la portata e le condizioni della tutela dei diritti;

- (5) considerando che il diritto d'autore rappresenta una forma adeguata di diritto esclusivo degli autori delle banche di dati;
- (6) considerando, tuttavia, che in assenza di un sistema armonizzato di leggi o di una giurisprudenza sulla concorrenza sleale, sono necessarie ulteriori misure volte ad impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati;
- (7) considerando che per poter creare una banca di dati è necessario investire considerevoli risorse umane, tecniche e finanziarie, mentre è possibile copiarle o accedervi ad un costo molto più basso rispetto a quello richiesto per crearle autonomamente;
- (8) considerando che l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del contenuto di una banca di dati rappresentano atti che possono comportare gravi conseguenze economiche e tecniche;
- (9) considerando che le banche di dati rappresentano uno strumento prezioso per lo sviluppo di un mercato dell'informazione all'interno della Comunità e che tale strumento sarà altresì utile in numerosi altri settori;
- (10) considerando che la crescita esponenziale, all'interno della Comunità e a livello mondiale, della massa di informazioni prodotte ed elaborate annualmente in tutti i settori commerciali e industriali richiede investimenti nei sistemi avanzati di gestione dell'informazione in tutti gli Stati membri;
- (11) considerando che esiste attualmente un notevole squilibrio nel livello degli investimenti relativi alla costituzione di banche di dati tra i vari Stati membri, nonché tra la Comunità ed i più importanti paesi terzi produttori di banche di dati;
- (12) considerando che tale investimento nei moderni sistemi di memorizzazione e gestione delle informazioni non sarà effettuato all'interno della Comunità a meno che non venga introdotta una tutela giuridica stabile ed uniforme per tutelare i costitutori di banche di dati;

⁽¹⁾ GU n. C 156 del 23. 6. 1992, pag. 4, e GU n. C 308 del 15. 11. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 19 del 25. 1. 1993, pag. 3.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 1993 (GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 144), posizione comune del Consiglio del 10 luglio 1995 (GU n. C 288 del 30. 10. 1995, pag. 14) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996). Decisione del Consiglio del 26 febbraio 1996.

- (13) considerando che la presente direttiva tutela le raccolte, talvolta definite «compilazioni», di opere, di dati o di altre materie la cui disposizione e memorizzazione, nonché l'accesso, sono basati su processi di tipo elettronico, elettromagnetico, elettroottico o di natura analogica;
- (14) considerando che occorre estendere la tutela concessa dalla presente direttiva alle banche di dati non elettroniche;
- (15) considerando che i criteri da applicare per stabilire se una banca dati sia protetta dal diritto d'autore dovranno limitarsi al fatto che la scelta o la disposizione del contenuto della banca di dati costituisce una creazione intellettuale, propria dell'autore; che questa protezione riguarda la struttura della banca di dati;
- (16) considerando che non dovranno essere applicati altri criteri diversi da quello di originalità, nel senso di creazione intellettuale, per stabilire se una banca di dati sia tutelabile o meno in base al diritto d'autore, e in particolare non dovrà essere effettuata alcuna valutazione della qualità o del valore estetico della banca di dati;
- (17) considerando che con il termine «banca di dati» si intende definire una raccolta di opere, siano esse letterarie, artistiche, musicali o di altro genere, oppure di materiale quali testi, suoni, immagini, numeri, fatti e dati; che deve trattarsi di raccolte di opere, di dati o di altri elementi indipendenti, disposti in maniera sistematica o metodica e individualmente accessibili; che di conseguenza la definizione di un'opera audiovisiva, cinematografica, letteraria o musicale in quanto tale non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva;
- (18) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicata la libertà degli autori di decidere se, o in quale maniera, essi consentano l'inserimento di loro opere in una banca di dati, in particolare se l'autorizzazione concessa è esclusiva e non esclusiva; che l'applicazione del diritto sui generis per la protezione delle banche di dati lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto e che, in particolare, se un autore o il titolare di un diritto concesso autorizza l'inserimento in una banca di dati di alcune sue opere o prestazioni in ordine all'esecuzione di un contratto di autorizzazione non esclusiva, un terzo può utilizzare dette opere o prestazioni previa la necessaria autorizzazione dell'autore o del titolare del diritto connesso senza che il costituente della banca di dati possa opporgli il diritto sui generis, purché tali opere e prestazioni non siano estratte dalla banca di dati né reimpiagate a partire da quest'ultima;
- (19) considerando che, di norma, la compilazione di varie registrazioni di esecuzioni musicali su CD non rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva sia perché, in quanto compilazione, non soddisfa le condizioni per essere tutelata dal diritto d'autore, sia perché non rappresenta un investimento sufficientemente rilevante per beneficiare del diritto sui generis;
- (20) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva può applicarsi anche agli elementi necessari per il funzionamento o la consultazione di determinate banche di dati, come ad esempio il tesoro e i sistemi di indicizzazione;
- (21) considerando che la tutela prevista dalla presente direttiva si riferisce alle banche di dati, in cui siano stati disposti in maniera sistematica o metodica opere, dati o altri elementi; che non è necessario che tali materie siano state memorizzate fisicamente in forma organizzata;
- (22) considerando che le banche dati elettroniche ai sensi della presente direttiva possono comprendere altresì dispositivi quali i CD-ROM e i CD-i;
- (23) considerando che il termine «banca di dati» non deve applicarsi ai programmi per elaboratore utilizzati per la costituzione o per il funzionamento di una banca di dati, programmi che rientrano nella tutela prevista dalla direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore⁽¹⁾;
- (24) considerando che il noleggio ed il prestito di banche di dati nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi sono disciplinati esclusivamente dalla direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale⁽²⁾;
- (25) considerando che la durata del diritto d'autore è già disciplinata dalla direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi⁽³⁾;
- (26) considerando che le opere tutelate dal diritto d'autore e le prestazioni tutelate da alcuni diritti connessi che sono inserite in una banca di dati beneficiano comunque dei rispettivi diritti esclusivi e non possono pertanto essere inserite o riprodotte da una banca di dati senza l'autorizzazione del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa;
- (27) considerando che l'esistenza di un diritto separato nella scelta o nella disposizione di opere e presta-

(1) GU n. L 122 del 17. 5. 1991, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/98/CEE (GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9).

(2) GU n. L 346 del 27. 11. 1992, pag. 61.

(3) GU n. L 290 del 24. 11. 1993, pag. 9.

- zioni in una banca di dati lascia impregiudicati i diritti d'autore su tali opere e i diritti connessi sulle prestazioni inserite in una banca di dati;
- (28) considerando che il diritto morale della persona fisica che ha creato la banca di dati appartiene all'autore e deve essere esercitato in base al diritto degli Stati membri nel rispetto delle disposizioni della convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie e artistiche; che esso non rientra pertanto nel campo di applicazione della presente direttiva;
- (29) considerando che il regime applicabile alla creazione da parte di un lavoratore dipendente è rimesso alla discrezionalità degli Stati membri; che, pertanto, nella presente direttiva nulla osta a che gli Stati membri precisino nella propria legislazione che, qualora una banca di dati sia creata da un lavoratore dipendente, nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni del suo datore di lavoro, il datore di lavoro gode dell'esercizio esclusivo di tutti i diritti patrimoniali sulla banca così creata, salvo diverse disposizioni contrattuali;
- (30) considerando che i diritti esclusivi dell'autore devono comprendere il diritto di stabilire le modalità di sfruttamento della sua opera e le persone autorizzate a tal fine, in modo da controllare in particolare che la sua opera non sia accessibile a persone non autorizzate;
- (31) considerando che la tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore comprende anche la messa a disposizione delle medesime in forma diversa dalla distribuzione di copie;
- (32) considerando che gli Stati membri devono assicurare almeno l'equipollenza materiale delle rispettive disposizioni nazionali rispetto agli atti soggetti a restrizioni contemplati dalla presente direttiva;
- (33) considerando che il problema dell'esaurimento del diritto di distribuzione non sussiste nel caso di banche di dati in linea, che rientrano nel settore delle prestazioni di servizi; che ciò si applica anche in caso di copia materiale di una simile banca di dati fatta dall'utente del servizio con il consenso del titolare del diritto; che, contrariamente al caso dei CD-ROM o dei CD-i, per i quali la proprietà intellettuale è incorporata in un supporto materiale, e più specificamente in una merce, ciascuna prestazione in linea è in effetti un atto che dovrà essere soggetto ad autorizzazione qualora il diritto d'autore lo preveda;
- (34) considerando, tuttavia, che quando il titolare dei diritti abbia deciso di mettere a disposizione di un utente una copia della sua banca di dati, sia in linea sia per mezzo di altri sistemi di distribuzione, detto utente legittimo deve poter accedere alla banca di dati ed utilizzarla per gli scopi e in base alle modalità definite nell'accordo concluso con il titolare dei diritti, anche se tale accesso ed impiego richiedono l'esecuzione di atti in via di principio soggetti a restrizioni;
- (35) considerando che occorre prevedere un elenco di deroghe agli atti soggetti a restrizioni, tenuto conto del fatto che il diritto d'autore contemplato dalla presente direttiva si applica esclusivamente alla scelta o alla disposizione delle materie contenute in una banca di dati; che occorre dare agli Stati membri la facoltà di prevedere dette deroghe in determinati casi; che tuttavia è opportuno avvalersi di tale facoltà conformemente alla convenzione di Berna e qualora le deroghe riguardino la struttura della banca di dati; che occorre distinguere le deroghe per uso privato dalla riproduzione per fini privati, che riguarda disposizioni di diritto interno di taluni Stati membri in materia di tasse sui supporti vergini o sugli apparecchi di registrazione;
- (36) considerando che il termine «ricerca scientifica» ai sensi della presente direttiva comprende sia le scienze naturali che le scienze umane;
- (37) considerando che la presente direttiva lascia impregiudicato l'articolo 10, paragrafo 1 della convenzione di Berna;
- (38) considerando che il sempre maggiore ricorso alla tecnologia di registrazione numerica espone il costituente della banca di dati al rischio di riproduzione diretta e ridisposizione elettronica del contenuto, senza autorizzazione, della sua banca di dati, per ottenerne un'altra banca di dati, di contenuto identico, ma tale da non violare il diritto d'autore attinente alla disposizione del contenuto della prima banca di dati;
- (39) considerando che, oltre alla tutela del diritto d'autore per la scelta o la disposizione originali del contenuto di una banca di dati, la presente direttiva intende salvaguardare i costitutori di banche di dati dall'indebita appropriazione dei risultati dell'investimento finanziario e professionale effettuato per ottenere e raccogliere il contenuto proteggendo la totalità o parti sostanziali della banca di dati da taluni atti commessi dall'utente o da un concorrente;
- (40) considerando che oggetto del diritto «sui generis» è di assicurare la tutela di un investimento effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto; che tale investimento può consistere nell'impegnare mezzi finanziari e/o tempo, lavoro ed energia;

- (41) considerando che l'obiettivo del diritto «sui generis» è di accordare al costituente di una banca di dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca; che il costituente di una banca di dati è la persona che prende l'iniziativa e si assume il rischio di effettuare gli investimenti; che ciò esclude in particolare i subappaltatori dalla definizione di costituente;
- (42) considerando che il diritto specifico di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati riguarda atti dell'utente che vanno al di là dei diritti legittimi del medesimo e che arrecano quindi pregiudizio all'investimento; che il diritto di vietare l'estrazione e/o il reimpiego dell'intero contenuto o di una parte sostanziale di esso riguarda non soltanto la creazione di un prodotto concorrente parassita, bensì anche l'utente che, con i suoi atti, arreca un pregiudizio sostanziale, in termini quantitativi o qualitativi, all'investimento;
- (43) considerando che, in caso di trasmissione in linea, il diritto di vietare il reimpiego non si esaurisce né per quanto riguarda la banca di dati, né per quanto riguarda la copia materiale della stessa banca di dati o di parte della stessa, effettuata con il consenso del titolare del diritto, dal destinatario alla trasmissione;
- (44) considerando che, qualora la visualizzazione su schermo di una banca di dati richieda il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto su un altro supporto, questa operazione è soggetta ad autorizzazione da parte del titolare del diritto;
- (45) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non costituisce in alcun modo un'estensione della tutela del diritto d'autore a semplici fatti o dati;
- (46) considerando che l'esistenza di un diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale di opere, dati o elementi di una banca di dati non dà luogo alla creazione di un nuovo diritto su queste stesse opere, dati o elementi;
- (47) considerando che, al fine di favorire la concorrenza fra i fornitori di prodotti e servizi nel settore del mercato dell'informazione, la protezione sulla base del diritto «sui generis» non deve essere esercitata in modo tale da favorire gli abusi di posizione dominante, con particolare riguardo alla creazione e diffusione di nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto di ordine intellettuale, documentale, tecnico, economico o commerciale; che, pertanto, le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata l'applicazione delle regole di concorrenza, siano esse comunitarie o nazionali;
- (48) considerando che l'obiettivo della presente direttiva, che consiste nell'assicurare un livello adeguato e uniforme di tutela alle banche di dati, in modo che il costituente della banca possa ottenerne un beneficio economico, è diverso dall'obiettivo perseguito dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾, che è quello di garantire la libera circolazione dei dati personali sulla base di norme armonizzate volte alla tutela dei diritti fondamentali, in particolare il diritto alla vita privata, riconosciuto dall'articolo 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; che le disposizioni della presente direttiva non ostano all'applicazione della normativa sulla tutela dei dati;
- (49) considerando che, nonostante il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale di una banca di dati, occorre prevedere che il costituente di una banca di dati o il titolare dei suoi diritti non possa impedire all'utente legittimo della banca di dati di estrarre e riutilizzare parti non sostanziali; che, tuttavia, il medesimo utente non può arrecare un pregiudizio ingiustificato né ai legittimi interessi del titolare del diritto sui generis, né al titolare di un diritto d'autore o di un diritto connesso riguardante opere o prestazioni contenute nella banca di dati;
- (50) considerando che occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di prevedere deroghe al diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati qualora si tratti di un'estrazione per fini privati, didattici o di ricerca scientifica, ovvero qualora l'estrazione e/o il reimpiego siano effettuati a fini di sicurezza pubblica o ai fini di una procedura amministrativa o giurisdizionale; che è importante che queste operazioni non arrechino pregiudizio ai diritti esclusivi del costituente di sfruttare la banca di dati e che il loro scopo non presenti carattere commerciale;
- (51) considerando che gli Stati membri, quando si avvalgono della facoltà di autorizzare l'utente legittimo di una banca di dati a estrarne una parte sostanziale del contenuto per fini didattici o di ricerca scientifica, possono limitare detta autorizzazione a talune categorie di istituti di insegnamento o di ricerca scientifica;

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

- (52) considerando che gli Stati membri nei quali è in vigore una normativa nazionale specifica, la quale contempra un diritto simile al diritto «sui generis» previsto dalla presente direttiva, devono poter mantenere, rispetto al nuovo diritto, le deroghe tradizionalmente stabilite dalla legislazione in questione;
- (53) considerando che l'onere della prova della data di completamento della costituzione di una banca di dati incombe al costituente della stessa;
- (54) considerando che incombe al costituente della banca di dati l'onere della prova riguardo alla conformità di criteri sulla base dei quali si può concludere che una modifica sostanziale del contenuto della stessa deve essere considerata un nuovo investimento sostanziale;
- (55) considerando che un nuovo investimento sostanziale che implichi una nuova durata della tutela può comportare una verifica sostanziale del contenuto della banca di dati;
- (56) considerando che il diritto di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati non si applica alle banche di dati i cui costituenti siano cittadini o residenti abituali di paesi terzi e a quelle elaborate da società o imprese non stabilite in uno Stato membro, a norma del trattato, a meno che tali paesi terzi non offrano una tutela comparabile alle banche di dati create da cittadini di uno Stato membro o da residenti abituali sul territorio della Comunità;
- (57) considerando che, in aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa degli Stati membri per violazioni in materia di diritto d'autore o di altri diritti, gli Stati membri devono prescrivere adeguate sanzioni contro l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati di informazioni dal contenuto di una banca di dati;
- (58) considerando che, oltre alla tutela concessa dalla presente direttiva alla struttura della banca di dati mediante il diritto d'autore ed al suo contenuto mediante il diritto sui generis che consiste nell'impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati, continuano ad applicarsi le altre disposizioni di legge degli Stati membri relative alla fornitura di beni e servizi nel settore delle banche di dati;
- (59) considerando che la presente direttiva non osta all'applicazione alle banche di dati composta da opere audiovisive delle norme eventualmente riconosciute dalla legislazione di uno Stato membro in materia di telediffusione di programmi audiovisivi;
- (60) considerando che taluni Stati membri tutelano attualmente mediante un regime di diritto d'autore le banche di dati che non soddisfano i criteri per

essere ammesse alla tutela basata sul diritto d'autore previsti dalla presente direttiva; che, anche se le banche di dati in questione sono tutelabili in base al diritto previsto dalla presente direttiva di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati del loro contenuto, la durata della tutela accordata grazie a quest'ultimo diritto è sensibilmente inferiore a quella di cui godono in base ai regimi nazionali attualmente in vigore; che un'armonizzazione dei criteri applicati per stabilire se una banca di dati sarà tutelata in base al diritto d'autore non può avere l'effetto di ridurre la durata della tutela di cui attualmente godono i titolari dei diritti in questione; che occorre prevedere una deroga in tal senso; che gli effetti di tale deroga devono limitarsi al territorio degli Stati membri interessati,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica delle banche di dati, qualunque ne sia la forma.
2. Ai fini della presente direttiva per «banca di dati» si intende una raccolta di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili grazie a mezzi elettronici o in altro modo.
3. La tutela della presente direttiva non si applica ai programmi per elaboratori utilizzati per la costituzione o il funzionamento di banche di dati accessibili grazie a mezzi elettronici.

Articolo 2

Limitazioni del campo d'applicazione

La presente direttiva si applica fatta salva la normativa comunitaria concernente:

- a) la tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
- b) il diritto di noleggio e di prestito a taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale;
- c) la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi.

CAPITOLO II

DIRITTO D'AUTORE

Articolo 3

Oggetto della tutela

1. A norma della presente direttiva, le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione dell'ingegno propria del loro autore sono tutelate in quanto tali dal diritto d'autore. Per stabilire se alle banche di dati possa essere riconosciuta tale tutela non si applicano altri criteri.

2. La tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore prevista dalla presente direttiva non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto.

Articolo 4

Titolarità della banca di dati

1. L'autore di una banca di dati è la persona fisica o il gruppo di persone fisiche che l'ha creata o, qualora la legislazione dello Stato membro interessato lo consenta, la persona giuridica individuata da tale legislazione come titolare del diritto.

2. Qualora la legislazione di uno Stato membro riconosca le opere collettive, i diritti patrimoniali appartengono alla persona titolare del diritto d'autore.

3. Allorché una banca di dati è creata congiuntamente da più persone fisiche, ad esse appartengono congiuntamente i diritti esclusivi.

Articolo 5

Atti soggetti a restrizioni

L'autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d'autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

- a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
- b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;
- c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all'interno della Comunità le vendite successive della copia;

d) qualsiasi comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

Articolo 6

Deroghe relative agli atti soggetti a restrizioni

1. L'utente legittimo di una banca di dati o di una copia di essa può eseguire tutti gli atti elencati all'articolo 5 che gli sono necessari per l'accesso al contenuto della banca di dati e l'impiego normale di quest'ultima senza l'autorizzazione dell'autore della banca di dati. Se l'utente legittimo è autorizzato a utilizzare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica unicamente a tale parte.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere limitazioni dei diritti di cui all'articolo 5 nei casi seguenti:

a) allorché si tratta di una riproduzione per fini privati di una banca di dati non elettronica;

b) allorché l'impiego ha esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, sempreché si indichi la fonte, nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito;

c) allorché si tratta di impieghi per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale;

d) allorché si tratta di altre deroghe al diritto d'autore tradizionalmente contemplate dal diritto interno, fatte salve le disposizioni delle lettere a), b) e c).

3. Conformemente alla convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche, il presente articolo non può essere interpretato in modo da consentire che la sua applicazione arrechi indebitamente pregiudizio ai legittimi interessi del titolare del diritto o entri in conflitto con il normale impiego della banca di dati.

CAPITOLO III

DIRITTO «SUI GENERIS»

Articolo 7

Oggetto della tutela

1. Gli Stati membri attribuiscono al costituente di una banca di dati il diritto di vietare operazioni di estrazione e/o reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della stessa, valutata in termini qualitativi o quantitativi, qualora il conseguimento, la verifica e la presentazione di tale contenuto attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo.

2. Ai fini del presente capitolo:

- a) per «estrazione» si intende il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma;
- b) per «reimpiego» si intende qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme. La prima vendita di una copia di una banca dati nella Comunità da parte del titolare del diritto, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nella Comunità.

Il prestito pubblico non costituisce atto di estrazione o di reimpiego.

3. Il diritto di cui al paragrafo 1 può essere trasferito, ceduto o essere oggetto di licenza contrattuale.

4. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a prescindere dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti. Esso si applica inoltre a prescindere dalla tutelabilità del contenuto della banca di dati in questione a norma del diritto d'autore o di altri diritti. La tutela delle banche di dati in base al diritto di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i diritti esistenti sul loro contenuto.

5. Non sono consentiti l'estrazione e/o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati che presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca dati o che arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del costituente della banca di dati.

Articolo 8

Diritti e obblighi dell'utente legittimo

1. Il costituente di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può impedire all'utente legittimo della stessa di estrarre e reimpiegare parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di tale banca di dati per qualsivoglia fine. Se l'utente legittimo è autorizzato a estrarre e/o reimpiegare soltanto una parte della banca di dati, il presente paragrafo si applica solo a detta parte.

2. L'utente legittimo di una banca dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un eccessivo pregiudizio ai legittimi interessi del costituente della stessa.

3. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può arre-

care pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca.

Articolo 9

Deroghe al diritto «sui generis»

Gli Stati membri possono stabilire che l'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico possa, senza autorizzazione del costituente della stessa, estrarre e/o reimpiegare una parte sostanziale del contenuto di tale banca:

- a) qualora si tratti di un'estrazione per fini privati del contenuto di una banca di dati non elettronica;
- b) qualora si tratti di un'estrazione per finalità didattiche o di ricerca scientifica, purché l'utente legittimo ne citi la fonte e in quanto ciò sia giustificato dagli scopi non commerciali perseguiti;
- c) qualora si tratti di estrazione e/o reimpiego per fini di sicurezza pubblica o per una procedura amministrativa o giurisdizionale.

Articolo 10

Durata della tutela

1. Il diritto di cui all'articolo 7 produce i propri effetti non appena completata la costituzione della banca di dati. Esso si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento.

2. Per le banche di dati messe in qualsiasi modo a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al paragrafo 1, il termine di protezione di tale diritto si esaurisce trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data in cui la banca di dati è stata messa per la prima volta a disposizione del pubblico.

3. Ogni modifica sostanziale, valutata in termini qualitativi o quantitativi, del contenuto di una banca dati, ed in particolare ogni modifica sostanziale risultante dell'accumulo di aggiunte, stralci o modifiche successivi che permetta di ritenere che si tratti di un nuovo investimento sostanziale, valutato in termini qualitativi o quantitativi, consente di attribuire alla banca derivante da tale investimento una propria specifica durata di protezione.

Articolo 11

Beneficiari della tutela basata sul diritto «sui generis»

1. Il diritto di cui all'articolo 7 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro o risiedono abitualmente nel territorio della Comunità.

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Comunità; tuttavia, qualora una siffatta società o impresa abbia soltanto la propria sede sociale nel territorio della Comunità, le sue attività devono avere un legame effettivo e continuo con l'economia di uno degli Stati membri.

3. Il Consiglio, su proposta della Commissione, conclude accordi che estendono il diritto di cui all'articolo 7 alle banche di dati costituite in paesi terzi e non rientranti nel campo d'applicazione dei paragrafi 1 e 2. La durata della tutela concessa alle banche di dati secondo questa procedura non eccede quella prevista dall'articolo 10.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12

Sanzioni

Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni contro la violazione dei diritti contemplati dalla presente direttiva.

Articolo 13

Mantenimento di altre disposizioni

La presente direttiva non osta all'applicazione delle disposizioni concernenti segnatamente il diritto d'autore, i diritti connessi o altri diritti od obblighi preesistenti su dati, opere o altri elementi inseriti in una banca di dati, brevetti, marchi commerciali, disegni e modelli industriali, la protezione dei beni appartenenti al patrimonio nazionale, le norme sulle intese e sulla concorrenza sleale, il segreto industriale, la sicurezza, la riservatezza, la tutela dei dati di carattere personale ed il rispetto della vita privata, l'accesso ai documenti pubblici o il diritto dei contratti.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

1. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto d'autore si applica anche alle banche di dati create prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 1, che a tale data soddisfino i requisiti fissati dalla presente direttiva in materia di tutela delle banche di dati in base al diritto d'autore.

2. In deroga al paragrafo 1, allorché alla data di pubblicazione della presente direttiva una banca di dati tutelata mediante un regime di diritto d'autore in uno Stato membro non soddisfa i criteri di ammissibilità alla tutela

in base al diritto d'autore previsti all'articolo 3, paragrafo 1, la presente direttiva non ha l'effetto di ridurre in tale Stato membro il restante periodo di tutela accordato in base al regime di cui sopra.

3. La tutela prevista dalla presente direttiva per quanto riguarda il diritto di cui all'articolo 7 si applica anche alle banche di dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data di cui all'articolo 16, paragrafo 1 e che soddisfino a tale data i requisiti di cui all'articolo 7.

4. La tutela prevista ai paragrafi 1 e 3 non pregiudica gli atti conclusi e i diritti acquisiti anteriormente alla data prevista negli stessi.

5. Per le banche dati costituite completamente nei quindici anni precedenti la data prevista all'articolo 16, paragrafo 1, la durata della tutela in base al diritto di cui all'articolo 7 è di quindici anni a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale data.

Articolo 15

Inderogabilità di talune disposizioni

Qualsiasi disposizione contrattuale in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 1 e con l'articolo 8 è nulla e priva di effetti.

Articolo 16

Disposizioni finali

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono disposte dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. Non oltre la fine del terzo anno successivo alla data di cui al paragrafo 1 e, in seguito, ogni tre anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva in cui, sulla scorta delle informazioni specifiche fornite dagli Stati membri, esamina segnatamente se l'applicazione del diritto sui generis, compresi gli articoli 8 e 9, ha comportato abusi di posizione dominante o altri pregiudizi alla libera concorrenza tali da giustificare misure adeguate, in particolare l'istituzione di un regime di licenze non volontarie. Essa presenta eventualmente proposte volte ad adeguare la direttiva agli sviluppi nel settore delle banche dati.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HANSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 marzo 1996

recante nomina di un membro del Comitato delle regioni

(96/230/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1994, recante nomina dei membri del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998⁽¹⁾,

considerando che un seggio di membro del Comitato si è reso vacante in seguito alle dimissioni del sig. Peter Radunski, notificate al Consiglio il 4 marzo 1996;

vista la proposta del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

Il sig. Gerd Wartenberg è nominato membro del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Peter Radunski per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 marzo 1996
recante nomina di due supplenti del Comitato delle regioni

(96/231/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,
vista la decisione del Consiglio, del 26 gennaio 1994, recante nomina dei membri del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 1994 al 25 gennaio 1998 (¹),
considerando che due seggi di supplente del Comitato si sono resi vacanti in seguito alle dimissioni del sig. Angelo Romano, notificate al Consiglio il 12 febbraio 1996, e del sig. Thomas Mirow, notificati al Consiglio l'11 marzo 1996;
viste le proposte del governo italiano e del governo tedesco,

DECIDE:

Articolo unico

1. Il sig. Silvano Moffa è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Angelo Romano per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.
2. Il sig. Knut Nevermann è nominato supplente del Comitato delle regioni in sostituzione del sig. Thomas Mirow per la restante durata del mandato di quest'ultimo, ossia fino al 25 gennaio 1998.

Fatto a Bruxelles, addì 19 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. LUCHETTI

⁽¹⁾ GU n. L 31 del 4. 2. 1994, pag. 29.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 marzo 1996

che stabilisce le disposizioni per l'esecuzione di prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate in applicazione della direttiva 66/403/CEE relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

(96/232/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/16/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 14, paragrafo 4 della direttiva 66/403/CEE prevede che vengano eseguite prove comparative sui tuberi-seme;

considerando che è necessario che tutti gli Stati membri partecipino alle prove comparative comunitarie, dato che i tuberi-seme di patate vengono generalmente moltiplicati o commercializzati nel loro territorio, per garantire che da queste prove vengano tratte le conclusioni adeguate;

considerando che spetta alla Commissione stabilire le necessarie disposizioni per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie;

considerando che le disposizioni relative all'esecuzione delle prove debbono riguardare, tra l'altro, alcuni organismi nocivi che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 66/403/CEE e della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 95/41/CE ⁽⁴⁾, e della direttiva 93/85/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata ⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente

delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel corso del 1996 verranno effettuate prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate raccolti nel 1995.
2. Tutti gli Stati membri parteciperanno alle prove comparative comunitarie.

Articolo 2

1. Le disposizioni generali per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie figurano nell'allegato della presente decisione.
2. Le ulteriori modalità per l'esecuzione delle prove verranno presentate al comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66.

⁽²⁾ GU n. L 6 del 9. 1. 1996, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 2. 8. 1995, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 259 del 18. 10. 1993, pag. 1.

ALLEGATO

Disposizioni generali per l'esecuzione delle prove comparative comunitarie sui tuberi-seme di patate nel 19961. *Organismo responsabile*

Landbrugs- og fiskeriministeriet
Plantedirektoratet
Danemark

2. *Numero di campioni*

Il numero totale di campioni è 325:

a) 295 campioni sono prelevati negli Stati membri produttori, così ripartiti:

Belgio	10
Danimarca	25
Germania	30
Grecia	20
Spagna	25
Francia	25
Irlanda	24
Italia	20
Lussemburgo	6
Paesi Bassi	35
Austria	10
Portogallo	10
Finlandia	10
Svezia	10
Regno Unito	35

b) 20 campioni supplementari sono prelevati negli Stati membri di destinazione qualora il materiale sia inviato dal produttore in un altro Stato membro.

c) 10 campioni sono prelevati in Svizzera secondo le disposizioni comunitarie in materia di equivalenza di cui all'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 66/403/CEE.

3. *Campioni*

Per il prelievo di campioni di cui al precedente paragrafo 2, lettera a) deve essere seguita una procedura ufficiale di campionamento. Il campionamento della partita deve avvenire mediante una tecnica appropriata. Per il prelievo dei campioni i servizi della Commissione designano alcune persone, che agiscono per conto di questi stessi servizi. Il campionamento avviene nell'azienda del produttore, nel luogo di carico, nei locali di cernita oppure in qualsiasi altro posto dove sono immagazzinati i tuberi-seme.

Ognuno dei campioni prelevati ai sensi del precedente paragrafo 2 deve consistere di 225 tuberi.

4. *Determinazione delle condizioni minime cui debbono soddisfare i tuberi-seme di patate della progenie diretta del campione*

Debbono essere effettuate delle prove di controllo a posteriori sul campo, da confermare eventualmente con prove di laboratorio. Il campione deve consistere di 100 piante.

5. *Determinazione dell'assenza dai tuberi-seme di marciume bruno della patata (*Pseudomonas solanacearum*) e di marciume anulare delle patate (*Corynebacterium sepedonicum*)*

Vanno effettuate prove di laboratorio in base a metodi adeguati. Il campione deve consistere di 200 tuberi dai quali vengono prelevati tessuti ai fini delle prove sul campo.

6. *Determinazione dell'assenza dai tuberi-seme del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patate (PSTV)*

Debbono essere condotte prove di laboratorio utilizzando metodi adeguati. L'organismo responsabile di cui al punto 1 deve assicurarsi che la consistenza del campione sia quella prevista da tali metodologie, qualora esista una simile specificazione.

7. *Carattere confidenziale*

Per quanto concerne le valutazioni previste ai precedenti punti 5 e 6, ad ogni campione da sottoporre a prove di laboratorio deve essere precedentemente attribuito un codice da parte dell'organismo responsabile di cui al punto 1, sotto la responsabilità dei servizi della Commissione. Qualora per determinati campioni venga confermata la presenza di uno degli organismi nocivi considerati, la Commissione deve assicurarsi che vengano adottate le misure previste dalla direttiva 77/93/CEE o dalla direttiva 93/85/CEE, a seconda dei casi, e le relative misure di attuazione. Ciò non pregiudica le condizioni generali applicabili all'esame delle relazioni annue sui risultati e sulle conclusioni delle prove comparative comunitarie.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 1996

che stabilisce l'elenco delle aziende di allevamento ittico riconosciute in Danimarca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(96/233/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio⁽¹⁾, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquicoltura, modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che gli Stati membri possono ottenere, per le aziende di allevamento ittico situate in zone non riconosciute per quanto concerne la necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e la setticemia emorragica virale (VHS), la qualifica di azienda riconosciuta indenne da queste malattie;

considerando che, con le decisioni 94/864/CE⁽³⁾ e 95/336/CE della Commissione⁽⁴⁾, la Danimarca ha già ottenuto per talune aziende di allevamento ittico la qualifica di aziende riconosciute indenni dalla necrosi ematopoietica infettiva (IHN) e dalla setticemia emorragica virale (VHS);

considerando che, con lettera del 18 ottobre 1995, la Danimarca ha presentato alla Commissione i documenti giustificativi relativi alla concessione ad un'azienda di allevamento ittico della qualifica di azienda riconosciuta, situata in una zona non riconosciuta, per quanto concerne la VHS, nonché le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle norme relative al mantenimento del riconoscimento;

considerando che la Commissione e gli Stati membri hanno esaminato i documenti giustificativi presentati dalla Danimarca per tale azienda;

considerando che dall'esame di tali dati risulta che l'azienda soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE;

considerando che pertanto a tale azienda può essere accordata la qualifica di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta;

considerando che occorre procedere al consolidamento delle decisioni già adottate e relative al riconoscimento delle aziende di allevamento ittico in Danimarca;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le aziende elencate in allegato sono considerate, per quanto riguarda l'IHN e la VHS, aziende riconosciute situate in una zona non riconosciuta per la VHS.

Articolo 2

La decisione 95/336/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 352 del 31. 12. 1994, pag. 74.⁽⁴⁾ GU n. L 195 del 18. 8. 1995, pag. 26.

*ALLEGATO***Aziende di allevamento ittico in Danimarca riconosciute per quanto concerne l'IHN e la VHS**

1. Værum Mølle Dambrug
DK-8900 Randers
 2. Trehøje Klækkeri
DK-8766 Nr. Snede
 3. Hallesøhus Dambrug
DK-8766 Nr. Snede
 4. Løvet Dambrug
DK-8654 Bryrup
 5. Hallesø Dambrug
DK-8766 Nr. Snede
 6. Sillerupvæld Dambrug
DK-7470 Karup
 7. Skade Dambrug
DK-8765 Klovborg
 8. Vork Dambrug
DK-6040 Egtved
 9. Egebæk Dambrug
DK-6880 Tarm
 10. Søstremosegård
DK-4400 Kalundborg
-

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 1996

riguardante l'organizzazione, in Irlanda, di programmi di formazione destinati al personale che opera nel settore veterinario

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(96/234/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando che le autorità irlandesi hanno chiesto alla Commissione di affidare alla Facoltà di medicina veterinaria dell'University College di Dublino l'organizzazione di corsi di perfezionamento conformi ai requisiti di cui all'articolo 36 della decisione 90/424/CEE;

considerando che la necessità di stabilire norme che determinino come tali corsi debbano essere organizzati e che definiscano la partecipazione finanziaria della Comunità;

considerando che, dati gli obiettivi della misura in questione, i corsi devono essere accessibili a persone di altri Stati membri appositamente designate;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi della presente decisione, l'autorità responsabile è la Facoltà di medicina veterinaria dell'University College di Dublino, rappresentata dal preside della stessa.

Articolo 2

L'autorità responsabile si impegna:

- 1) ad organizzare, nel 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000, programmi di formazione destinati al personale che opera nel settore veterinario. La natura, il contenuto ed il calendario dei corsi devono essere come descritto in allegato;

- 2) a riservare la metà dei posti disponibili a funzionari di altri Stati membri. Nell'assegnazione dei posti è necessario rispettare un equilibrio tra gli Stati membri;
- 3) ad avvalersi, se necessario, delle disposizioni dell'articolo 36, paragrafo 1, seconda riga della decisione 90/424/CEE;
- 4) a presentare alla Commissione e agli Stati membri, nel quadro del comitato veterinario permanente, una relazione annuale sull'andamento dei corsi; la prima di tali relazioni dovrà essere presentata nel dicembre 1996.

Articolo 3

La partecipazione finanziaria della Comunità è stabilita come segue:

- il 50 % dei costi sostenuti dall'autorità responsabile per la formazione del personale irlandese operante nel settore veterinario ed il 25 % dei costi di alloggio di tale personale;
- il 100 % dei costi sostenuti dall'autorità responsabile per l'alloggio e la formazione del personale di altri Stati membri.

Articolo 4

1. I costi di cui al primo trattino dell'articolo 3 si suddividono come segue:

- costi di istruzione (remunerazione dei docenti);
- costi per apparecchiature (affitto di locali, materiali didattici, apparecchiature e materiale di base);
- costi organizzativi generali, sia pur limitati a un massimo del 20 % dei costi specificati ai due primi trattini di cui sopra;
- costi di trasferta dei docenti;
- costi di alloggio per i partecipanti irlandesi.

2. I costi di cui al secondo trattino dell'articolo 3 si suddividono come segue:

- i costi di cui al paragrafo 1, dal primo al quarto trattino compreso;
- i costi delle informazioni sui corsi di formazione da fornire alle autorità responsabili di altri Stati membri;
- i costi del supporto linguistico necessario al funzionamento del programma;
- i costi di alloggio per i partecipanti di altri Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 19.⁽²⁾ GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 31.

Articolo 5

1. Il contributo finanziario della Comunità viene concesso previa presentazione dei documenti giustificativi.
2. Su richiesta dell'autorità responsabile, può essere concesso un anticipo corrispondente a un massimo del 50 % dei costi valutati per un corso. La richiesta deve essere presentata dall'autorità responsabile entro il 30 giugno 1996.

Articolo 6

In base alla relazione redatta dall'autorità competente, la Commissione prepara un'analisi degli aspetti didattici e finanziari entro il 31 dicembre 2000.

In funzione dei risultati, sarà possibile prendere una decisione ulteriore in merito all'estensione e al miglioramento di future misure di formazione.

Articolo 7

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Natura dei corsi**

1. I vari corsi di perfezionamento sono destinati a persone che operano nel settore veterinario. I corsi sono destinati ad ampliare le attuali conoscenze e a potenziare la fiducia reciproca attraverso uno scambio di esperienze.
 2. In linea di massima, i corsi dureranno due settimane e le classi saranno costituite da 30 allievi. I corsi saranno di tipo teorico e pratico. I partecipanti ad ogni corso prepareranno e presenteranno relazioni su argomenti attinenti alla Comunità.
-

ALLEGATO II**1. CORSO N. 1****Diagnosi, gestione e controllo di talune malattie di bovini, ovini e caprini**

Scopo di questo corso è di esaminare la diagnosi, la gestione e la lotta contro talune malattie.

Saranno discusse le seguenti malattie:

Bovini

- Tubercolosi
- Brucellosi
- Encefalopatia spongiforme dei bovini
- Paratubercolosi
- Leucosi bovina enzootica

Ovicaprini

- Scrapie
- Maedi/visna
- Brucellosi

Saranno inoltre discusse altre malattie di importanza zoonotica.

Il corso comprenderà:

- un esame delle disposizioni comunitarie in materia,
- una descrizione dei processi decisionali nel settore veterinario della Comunità,
- una discussione sull'applicazione della legislazione comunitaria a livello nazionale.

Le esercitazioni pratiche comprenderanno:

- adeguate escursioni sul campo (visite ad aziende, ecc.),
- laboratori riguardanti la raccolta e l'analisi di dati; G.I.S.;
- presentazione di sistemi di informazione (ANIMO),
- presentazione di moderne apparecchiature diagnostiche (visita a un laboratorio).

2. CORSO N. 2**Diagnosi, gestione e lotta contro talune malattie dei suini, del pollame e degli equini**

Scopo del corso è di esaminare la diagnosi, la gestione e la lotta contro talune malattie.

Saranno discusse le seguenti malattie:

Suini

- Malattia di Aujeszky
- Gastroenterite trasmissibile
- Brucellosi suina

Pollame

- Malattia di Newcastle
- Influenza aviaria
- Micoplasmosi

Equini

- Arterite infettiva equina
- Peste equina africana
- Anemia infettiva equina

Saranno inoltre discusse altre malattie di importanza zoonotica.

Il corso comprenderà altresì:

- un esame delle disposizioni comunitarie in materia,
- una descrizione dei processi decisionali nel settore veterinario della Comunità,
- una discussione sull'applicazione della legislazione comunitaria a livello nazionale.

Le applicazioni pratiche comprenderanno:

- adeguate escursioni sul campo (visite ad aziende, ecc.),
- laboratori riguardanti la raccolta e l'analisi di dati; G.I.S.,
- una presentazione di sistemi di informazione (ANIMO),
- una presentazione di moderne apparecchiature diagnostiche (visita a un laboratorio).

3. CORSO N. 3

Benessere degli animali

Scopo di questo corso è di rendere i partecipanti in grado di riconoscere i principali fattori di stress negli animali, che potranno rilevare durante la loro attività ufficiale.

Gli argomenti principali saranno:

- protezione degli animali durante il trasporto,
- protezione degli animali alla macellazione,
- protezione degli animali nell'azienda (pollame, suini e vitelli).

Il corso comprenderà:

- un esame delle disposizioni della Comunità e del Consiglio d'Europa in materia,
- una descrizione dei processi decisionali nel settore veterinario della Comunità,
- una discussione sull'applicazione della legislazione comunitaria a livello nazionale.

Le esercitazioni pratiche comprenderanno:

- adeguate escursioni sul campo, (visite ad aziende e macelli),
- presentazione delle condizioni e dei mezzi di trasporto,
- presentazione del carico di animali a fini di trasporto su strada e/o via mare.

4. CORSO N. 4

Salute pubblica — Carni fresche (bovine ed ovine)

Scopo di questo corso è di esaminare i sistemi di produzione delle carni fresche in condizioni igieniche, onde proteggere la salute pubblica.

Sarà prestata particolare attenzione a:

- procedure di ispezione ante e post mortem,
- applicazione dell'analisi dei rischi e dei punti critici nel sistema di macellazione,
- sistema di controllo dei residui,
- controlli microbiologici.

Il corso comprenderà:

- un esame delle disposizioni comunitarie in materia,
- una descrizione dei processi decisionali nel settore veterinario della Comunità,
- una discussione sull'applicazione della legislazione comunitaria a livello nazionale.

Le esercitazioni pratiche comprenderanno:

- adeguate escursioni sul campo, (visite a macelli),
 - presentazione di apparecchiature da laboratorio per il controllo microbiologico e per quello dei residui,
 - laboratori riguardanti la raccolta e l'analisi di dati,
 - presentazione e discussione sui sistemi di controllo della qualità nell'azienda.
-

*ALLEGATO III***CALENDARIO PROVVISORIO**

settembre 1996	corso n. 1
aprile 1997	corso n. 2
settembre 1997	corso n. 3
aprile 1998	corso n. 4
settembre 1998	corso n. 1
aprile 1999	corso n. 2
settembre 1999	corso n. 3
aprile 2000	corso n. 4

ALLEGATO IV

STIMA DEI COSTI

(Programma quinquennale per otto corsi)

(in sterline irlandesi)

	Voce	Costo a carico delle autorità irlandesi	Costo per la Commissione	Totale
1	Costi di istruzione	20 000	60 000	80 000
2	Costi per libri, apparecchiature, materiali didattici e sede	7 440	42 320	49 760
	— materiale didattico in inglese	2 400	7 200	9 600
	— materiale didattico in altre lingue		20 000	20 000
	— affitto della sede	5 040	15 120	20 160
3	Costi organizzativi generali	6 488	19 464	25 952
4	Costi di trasferta per il personale docente	17 600	52 800	70 400
5	Costi di informazione e comunicazione alle autorità di altri Stati membri		8 000	8 000
6	Costi per servizi, apparecchiature, tasse e spese a carattere linguistico		196 000	196 000
7	Costi di alloggio per i partecipanti di altri Stati membri		132 000	132 000
8	Costi di alloggio per i partecipanti irlandesi	99 000	33 000	132 000
9	Totale	150 528	543 584	694 112

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione, del 22 dicembre 1995, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 319 del 30 dicembre 1995)

A pagina 271, codice NC 2915 70 30 e 2915 70 80, colonna 4:

anziché: «5,9»;

leggi: «5,5».

A pagina 272, codice NC 2916 39 00, colonna 4:

anziché: «6,7»;

leggi: «6,5».

A pagina 836, codice NC 0702 00 20, seconda e terza suddivisione, colonna 2:

anziché: «117,6 ECU»;

leggi: «117,5 ECU».

A pagina 842, codice NC 0707 00 40, sesta e settima suddivisione, colonna 2:

anziché: «61,4 ECU»;

leggi: «61,5 ECU».

A pagina 907, colonna codice NC:

anziché: «2930 90 15»;

leggi: «2930 90 16».

A pagina 1006:

— codice NC 0303 80 00 ⁽¹⁾, colonna 2:

anziché: «Fegati, uova ...»;

leggi: «Uova ...»;

— nota ⁽¹⁾:

anziché: «0303 80 00 * 11, 0303 80 00 * 19, 0303 80 00 * 21 e 0303 80 00 * 29»;

leggi: «0303 80 00 * 30».

A pagina 1009, codice NC 2933 39 80 ⁽²⁾, colonna 4:

anziché: «6»;

leggi: «0».

A pagina 1014:

— codice NC 8701 30 00 ⁽⁶⁾, colonna 2:

anziché: «Trattori a cingoli»;

leggi: «Veicoli utilizzati per il livellamento e la manutenzione delle piste da neve ("gatto delle nevi")»;

— codice NC 8703 10 10 ⁽⁹⁾, colonna 4:

anziché: «0»;

leggi: «5».